



COMUNE DI
CORTONA

Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 198 del 23/11/2023

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventitre il giorno 23 - ventitre - del mese novembre alle ore 13:30 presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		PRESENZE
MEONI LUCIANO	SINDACO	FISICA
ATTESTI FRANCESCO	Vice SINDACO	IN VIDEOCONFERENZA
SPENSIERATI SILVIA	ASSESSORE	FISICA
ROSSI PAOLO	ASSESSORE	ASSENTE
STORCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	IN VIDEOCONFERENZA
DI BERARDINO VALERIA	ASSESSORE	IN VIDEOCONFERENZA

riunitisi ai sensi dell'art.10 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con DGC n. 80 del 09.10.2014.

Presiede **Il Sindaco, Luciano Meoni**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario, Dr.ssa Della Giovampaola Luana**, presente fisicamente.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22.3.2012 è stata istituita, a decorrere dal 15 aprile 2012, l'imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cortona e contestualmente è stato approvato il Regolamento sull'imposta di soggiorno del Comune di Cortona;

PREMESSO che con le delibere di Giunta Comunale n. 30 del 31 marzo 2012, n. 122 del 21 settembre 2012, n. 64 del 06 luglio 2013, n. 59 del 04 settembre 2014 e n. 70 del 24 giugno 2015, n. 67 del 28 aprile 2016, n. 27 del 2 marzo 2017, n. 32 del 16 febbraio 2018, n. 21 del 28 febbraio 2019, n. 17 del 17 febbraio 2020, n. 29 del 22 marzo 2021, n. 33 del 04 marzo 2022 e n. 249 del 29.12.2022, rettificata con delibera di giunta n. 2 del 16.01.2023, sono state determinate le misure dell'imposta di soggiorno distinte per tipologia di struttura ricettiva;

DATO ATTO che con la delibera di Giunta Comunale n. 249 del 29.12.2022, rettificata con delibera di Giunta n. 2 del 16.01.2023, sono state rideterminate le tariffe per l'anno 2023;

ATTESO CHE, contrariamente a tutti gli altri tributi comunali, le cui aliquote e tariffe, se deliberate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - decorrono dal 01 gennaio dell'anno di riferimento, *i regolamenti e le delibere di approvazione dell'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it che deve essere eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale* (art. 13, comma 15-quater del D.L. 201 DEL 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D.L. 34 del 2019, convertito dalla legge 58 del 2019)

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. N. 23/2011 il quale, oltre a prevedere l'istituzione dell'imposta di soggiorno ne disciplina la destinazione prevedendo al comma quanto segue: *I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.*

RITENUTO di confermare per l'anno 2024 le tariffe stabilite con delibera di giunta comunale n. 249 del 29.12.2022, con la quale sono state rideterminate le tariffe per l'anno 2023, come segue:

Tipologia di struttura ricettiva (così come definite dalla l.r. 86/2016)	Misura dell'imposta di soggiorno per persona per pernottamento
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 4 stelle e superiori	4,0 euro
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 3 stelle	2,5 euro
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 2 stelle	2,0 euro
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 1 stelle	1,5 euro
Residence	4,0 euro
Affittacamere, B & B, locazioni ad uso turistico svolte in forma imprenditoriale e svolte in forma non imprenditoriale	2,0euro
Case per ferie	2,0 euro
Agriturismi	2,5 euro
Case appartamenti vacanze, Alberghi diffusi e Condhotel	2,5 euro
Ostelli, campeggi, agricampeggi e aree sosta camper	1,5 euro

RITENUTO sulla base di quanto disposto dall'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, che le misure sopra determinate sono ridotte del 50% nei seguenti periodi:

- 1) Nel mese di novembre 2024
- 2) Nel mese di gennaio 2025
- 3) Nel mese di febbraio 2025
- 4) Nel mese di marzo 2025

RITENUTO opportuno altresì dare mandato all'Ufficio Tributi Comunale di predisporre idonea comunicazione inerente la determinazione della misura dell'imposta di soggiorno e dei periodi di riduzione;

ATTESO che con il comma 3 dell'art. 180 del D.L. 34/2020 è stato inserito il comma 1 ter all'art. 4 del D. lgs. 23/2011 che così dispone: *“1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal*

regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

ATTESO che con il comma 4 dell'art. 180 del D.L. 34/2020 è stato riformulato il comma 5 ter dell'art. 4 del D.L. 50/2017 in questo modo: “5-ter. *Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”*

ATTESO che con decreto del 29 aprile 2022 del MEF è stato approvato il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 10 maggio 2022;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'Art. 49 del D.lgs 267/2000, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 – comma 4 – del d. l.vo 267/2000;

Con voti unanimi regolarmente resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. di confermare** per l'anno 2024 le tariffe stabilite con delibere di giunta comunale n. 249 del 29.12.2022;

2. di stabilire quindi il seguente prospetto tariffario:

Tipologia di struttura ricettiva (così come definite dalla l.r. 86/2016)	Misura dell'imposta di soggiorno per persona per pernottamento
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 4 stelle e superiori	4,0 euro
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 3 stelle	2,5 euro
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 2 stelle	2,0 euro
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 1 stelle	1,5 euro
Residence	4,0 euro
Affittacamere, B & B, locazioni ad uso turistico svolte in forma imprenditoriale e svolte in forma non imprenditoriale	2,0euro
Case per ferie	2,0 euro
Agriturismi	2,5 euro
Case appartamenti vacanze, Alberghi diffusi e Condhotel	2,5 euro
Ostelli, campeggi, agricampeggi e aree sosta camper	1,5 euro

3. di stabilire sulla base di quanto disposto dall'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, che le misura sopra determinate sono ridotte del 50% nei seguenti periodi:

- Nel mese di novembre 2024
- Nel mese di gennaio 2025
- Nel mese di febbraio 2025
- Nel mese di marzo 2025

4. di dare atto che le suddette tariffe hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it che deve essere eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento el Portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13, omma 15-quater del D.L. 201 DEL 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito all'art. 15-bis del D.L. 34 del 2019, convertito dalla legge 58 del 2019;

5. di dare mandato all'Ufficio Tributi Comunale di predisporre idonea comunicazione inerente la determinazione della misura dell'imposta di soggiorno e dei periodi di riduzione;

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito

con Legge n. 214/2011;

7. di dichiarare, con separata e unanime votazione, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del d. l.vo 267/2000.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Luciano Meoni

Il Segretario
Dr.ssa Della Giovampaola Luana

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**